



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 38 - DEL 27-12-2018 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Norcia in ottemperanza all'art. 20 del D.gls. n° 175/2016 - Approvazione

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00, presso la Sede Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Sono presenti i Consiglieri

ALEMANNO NICOLA	P	REMIGI STEFANO	A
BOCCANERA GIULIANO	P	LORETONI MICHELA	P
PERLA GIUSEPPINA	P	STEFANELLI GIAN PAOLO	A
BRANDIMARTE MANUELA	P	BALSANA LUCA	P
ALTAVILLA PIETRO LUIGI	P	D'OTTAVIO LAVINIA	A
NOVELLI NICOLAS MARIA	P	FILIPPI FRANCESCO	P
BATTILOCCHI FRANCESCO	A		

PRESENTI: 9 ASSENTI: 4

Accertato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Sig. NICOLA ALEMANNO nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il VICE SEGRETARIO LORETTA MARUCCI.

Assessori esterni:

Assumono le funzioni di scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore Brandimarte Manuela illustra la proposta.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,

comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (c), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

RILEVATO che:

per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2018 il Comune deve effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di

partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTE le linee guida pubblicate in data 23 novembre 2018 dal dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti relative alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs. 175/2016;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha sollecitamente trasmesso gli allegati di competenza contenuti nelle linee guida alle proprie partecipate al fine di acquisire i dati necessari alla rilevazione ordinaria ai sensi art. 20 D.lgs. 175/2017 (giuste note del 30/11/2018 Protocolli Comunali n.12666-12667 e 12668)

VERIFICATO che le partecipate hanno trasmesso le informazioni richieste rispettivamente con note PEC N.12931 DEL 07/12/2018 Valnerina servizi scpa, N.13015 del 10/12/2018 Umbria Digitale S.c.a.rl. e N.13083 del 11/12/2018 VUS SPA, ma alcune schede presentavano campi non compilati e pertanto è stato necessario reperire, laddove possibile, le informazioni aggiuntive d'ufficio;

CONSIDERATA l'urgenza di predisporre la presente delibera, che deve essere necessariamente approvata entro il 31.12.2018, dato atto che il provvedimento di revisione ordinaria;

DATO ATTO che con delibera n. 22 del 26.09.2017 è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Preci ai sensi dell'art. 24 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, con la quale è stato previsto il mantenimento della partecipazione nelle società Valle Umbra Servizi SPA, Umbria digitale SCARL, Connesi Spa, Vus Com srl, e l'alienazione/dismissione delle partecipazioni nella società Valnerina servizi SCPA e Vus Gpl srl;

DATO ATTO, come comunicato al MEF sul sito <https://portaletesoro.mef.gov.it> entro il

07.12.2018, che non si è provveduto alla dismissione:

- della Valnerina servizi SCPA tenuto conto di quanto evidenziato nel verbale della riunione dell'assemblea ordinaria dei soci della Valnerina Servizi S.c.p.a. tenuta in data 09/11/2018 , secondo le motivazioni qui di seguito riportate:

1) i tempi di conclusione della gara per l'affidamento della gestione degli impianti gas naturali non sono definiti, in quanto per procedere con la presentazione delle offerte da parte delle due società che hanno manifestato l'interesse a partecipare, la Stazione appaltante Comune di Foligno doveva richiedere tutti i dati aggiornati al 31/12/2017 essendo gli ultimi forniti del 31/12/2014, ma alcuni Comuni non essendo ancora pronti hanno richiesto un rinvio. Al momento si presume l'apertura delle offerte a giugno, la conseguente aggiudicazione entro il 31/12/2019 e di seguito il periodo di avvicendamento, salvo proroghe.

2) Relativamente al Decreto Legislativo 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, l'Amministratore ricorda che con l'Assemblea del 27/07/2017 la Società ha dato avvio all'attuazione delle nuove prescrizioni, iniziando con la nomina del revisore legale dei conti come da art. 3 punto 2. Successivamente in data 29/09/2017 con Assemblea straordinaria presieduta dal notaio Pirone, è stato adeguato l'intero statuto societario e nello stesso giorno con immediata Assemblea ordinaria è stato nominato un amministratore unico in sostituzione del consiglio di amministrazione, come da art. 11 comma 2 del Testo Unico.

3) Si evidenzia che attualmente il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori, che la società svolge due servizi di interesse generale, gas naturale e gpl a rete e che il fatturato medio è superiore a 500.000 euro per il triennio precedente. Inoltre l'utile conseguito nell'esercizio 2017 conferma per i Soci nessun aggravio economico, come già rilevato negli ultimi anni. Pertanto l'azienda rispetta quanto obbligato dallo stesso decreto ai fini del mantenimento della partecipazione azionaria da parte dei soci pubblici.

- della Vus Gpl srl tenuto conto che la Società è partecipata indirettamente tramite VUS SPA pertanto l'indirizzo di procedere alla dismissione della partecipata non sussistendo i presupposti per il mantenimento potrà essere attuato solo nelle sedi competenti.

Rilevazione partecipate:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	SEDE LEGALE	ATTIVITA' SVOLTA
V.U.S. S.p.a.	02569060540	1,22%	Spoletto (PG)	Gestione Rifiuti, Servizio Idrico Integrato e distribuzione gas
Valnerina Servizi S.C.p.A.	01860740545	12,00%	Norcia (PG)	Distribuzione e misura gas naturale a rete; distribuzione misura e vendita GPL a rete
Umbria Digitale s.c.a.r.l.	03761180961	0,0000600 %	Perugia (PG)	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (V.U.S. S.p.a.)

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE
VUSCOM S.r.l.	02635680545	1,22%
VUSGPL S.r.l.	02722750540	0,62%
CONNESI S.p.a.	02679370540	0,22875 %

1. VUS SPA

Per quanto riguarda **V.U.S. S.p.A.** è una società multiutility in house che svolge servizi di interessi generale, quali la raccolta, trattamento e fornitura di acqua, la distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte, la gestione delle reti fognarie, la raccolta di rifiuti solidi non pericolosi, il trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi.

E' una società a capitale interamente pubblico i cui soci sono i 22 comuni del comprensorio folignate, spoletino e della Valnerina. La società è affidataria del servizio idrico integrato.

Dall'analisi della struttura societaria e dell'attività svolta da Vus S.p.a. è emerso che **non si ravvisa alcuno degli elementi ostativi previsti dal D. Lgs. 175/2016 per la conferma della partecipazione societaria.**

2. UMBRIA DIGITALE

Con riferimento ad **Umbria Digitale s.c.a r.l.**, trattasi di una società consortile a responsabilità limitata a totale capitale pubblico, non ha scopo di lucro ed è al servizio della Regione Umbria, dei Comuni, delle Agenzie o organismi pubblici in essa consorziati, svolgendo attività di interesse generale per la gestione e lo sviluppo del settore ICT regionale e attività strumentale nei confronti dei soggetti pubblici soci secondo il modello in house providing. La società eroga servizi per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale per la diffusione della Banda Larga e dei servizi infrastrutturali della Community Network (CN) nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU), operando anche per la produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell'Umbria (SIRU) e alla manutenzione

delle reti locali e delle postazioni dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriale. Il Comune di Norcia, essendo un Ente di piccole dimensioni, ritiene la partecipazione societaria particolarmente utile per poter accedere ai servizi di innovazione tecnologica proposti dalla società, a condizioni economiche particolarmente vantaggiose, tra cui il sistema di fatturazione elettronica, di archiviazione dei contratti informatici e la piattaforma PagoPa. **Si ritiene di mantenere la partecipazione societaria in quanto non vi sono elementi ostativi alla stessa tra le condizioni poste dal D. lgs. 175/2016 ed il giudizio sulla società è positivo.**

3. VALNERINA SERVIZI SCPA

Quanto a **Valnerina Servizi S.c.p.a.** è una società consortile per azioni che è stata costituita il 26/09/1990 che si occupa della realizzazione della rete di trasporto e distribuzione del gas naturale, nonché nella distribuzione del GPL nei territori dei Comuni della Valnerina. Alla Società partecipano il Consorzio BIM Nera e Velino, il Comune di Norcia, il Comune di Cascia, la Comunità Montana Valnerina, il Comune di Cerreto di Spoleto, il Comune di Preci, il Comune di Sellano, il Comune di Monteleone di Spoleto, il Comune di Sant'Anatolia di Narco, il Comune di Scheggino, il Comune di Vallo di Nera, il Comune di Poggiodomo e la società AMI 2000 Srl, che è una società privata. La società è anche proprietaria di parte delle reti di distribuzione. Sebbene svolga in concreto attività di interesse generale e quindi non ricada nell'ipotesi contemplata dall'art. 20, c.2, lett. e) del D. Lgs. 175/2016, ha riportato un risultato negativo di esercizio per quattro dei cinque esercizi precedenti l'entrata in vigore del decreto stesso, anche se nel 2017 ha chiuso con un utile di oltre 128889,00 €.

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2014 con la quale è stata conferita la delega al Comune di Foligno ad operare in qualità di stazione appaltante, al fine di procedere all'affidamento, mediante gara, del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata nell'ambito territoriale minimo denominato Perugia 2-Sud e Est.

Rilevato che tale procedura non è stata ancora conclusa, con la delibera di razionalizzazione straordinaria **N. 22 del 26/09/2017** e considerata la presenza di altre cause ostative al mantenimento (presenza di perdite di esercizio pregresse e numero degli amministratori maggiore del numero dei dipendenti) si riteneva e di procedere alla alienazione della Società per le motivazioni suesposte.

Tuttavia tenuto conto di quanto evidenziato nel verbale della riunione dell'assemblea ordinaria dei soci della Valnerina Servizi S.c.p.a. tenuta **in data 09/11/2018**, **si ritiene di poter mantenere le partecipazioni nella Società Valnerina servizi s.c.p.a. secondo le motivazioni qui di seguito riportate:**

1) i tempi di conclusione della gara per l'affidamento della gestione degli impianti gas naturali non sono definiti, in quanto per procedere con la presentazione delle offerte da parte delle due società che hanno manifestato l'interesse a partecipare, la Stazione appaltante Comune di Foligno doveva richiedere tutti i dati aggiornati al 31/12/2017 essendo gli ultimi forniti del 31/12/2014, ma alcuni Comuni non essendo ancora pronti hanno richiesto un rinvio. Al momento si presume l'apertura delle offerte a giugno, la conseguente aggiudicazione entro il 31/12/2019 e di seguito il periodo di avvicendamento, salvo proroghe.

2) Relativamente al Decreto Legislativo 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, l'Amministratore ricorda che con l'Assemblea del 27/07/2017 la Società ha dato avvio all'attuazione delle nuove prescrizioni, iniziando con la nomina del revisore legale dei conti come da art. 3 punto 2. Successivamente in data 29/09/2017 con Assemblea straordinaria presieduta dal notaio Pirone, è stato adeguato l'intero statuto societario e nello stesso giorno con immediata Assemblea ordinaria è stato nominato un

amministratore unico in sostituzione del consiglio di amministrazione, come da art. 11 comma 2 del Testo Unico.

3) Si evidenzia che attualmente il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori, che la società svolge due servizi di interesse generale, gas naturale e gpl a rete e che il fatturato medio è superiore a 500.000 euro per il triennio precedente. Inoltre l'utile conseguito nell'esercizio 2017 conferma per i Soci nessun aggravio economico, come già rilevato negli ultimi anni.

Pertanto a fronte delle modifiche deliberate si ritiene di mantenere la partecipazione societaria in quanto non vi sono elementi ostativi alla stessa tra le condizioni poste dal D. lgs. 175/2016 ed il giudizio sulla società è positivo.

- VUS - COM s.r.l.

Con riferimento a **VUS-COM s.r.l.** vi è da dire che la società svolge il servizio di vendita del gas metano con la produzione di costanti e significativi utili (dato 2016: Euro 1.310.198,00) e l'analisi sostenuta non ha evidenziato alcuna criticità.

- VUS GPL s.r.l.

Quanto a **VUS GPL s.r.l.**, possono essere qui richiamate le considerazioni generali svolte in riferimento all'attività di VUS-COM srl.; tuttavia la società pone **due criticità che non appaiono superabili:**

- **limite minimo di fatturato conseguito nel triennio, inferiore ad € 500.000,00** [rif art. 20, comma 2, lettera d]
- **rapporto tra dipendenti e amministratori** [rif art. 20, comma 2, lettera b)], essendo di fatto priva di dipendenti ed avendo n. 5 amministratori.

Conseguentemente, considerando i requisiti posti dal D. Lgs. 175/2016, **non appare possibile il mantenimento della partecipazione societaria.**

- CONNESI spa

Con riguardo a CONNESI SPA **l'analisi condotta non ha evidenziato alcuna criticità.**

Ai sensi dell'articolo 60 "Resoconto" del vigente regolamento del Consiglio Comunale come sostituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 03.11.2014 la registrazione digitale della seduta è conservata presso l'Ufficio di Segreteria, a disposizione dei consiglieri comunali ed il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla pubblicazione integrale nel sito istituzionale del Comune. La trascrizione integrale della seduta, su supporto cartaceo, sarà conservata presso l'Ufficio Segreteria e resterà a disposizione dei consiglieri comunali (comma 3/bis).

Intervengono:

- Filippi Francesco;
- Sindaco;

Con il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano

Presenti n. 9;
Astenuiti n. ==;
Contrari n. ==;
Favorevoli n. 9;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. -Di dare atto delle note PEC ricevute depositati agli atti d'ufficio:
-N.24627 del 12/12/2018 Valnerina servizi scpa,
-N.24845 del 07/12/2018 VUS SPA;
2. di approvare la Relazione tecnica Partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Norcia possedute alla data del 31 dicembre 2017, in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, relazione che viene allegata al presente deliberato per farne integrante e sostanziale.
3. Di trasmettere il presente atto a tutte le società partecipate dal Comune
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
5. di inviare il presente atto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3, T.U.S.P.;
6. Con ulteriore votazione unanime favorevole, legalmente resa, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ex art. 134 del D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

20-12-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to LORETTA MARUCCI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

20-12-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LORETTA MARUCCI

Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to NICOLA ALEMANNO

IL VICE SEGRETARIO
F.to LORETTA MARUCCI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI

CERIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all'Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal 15-02-2019 per 15 gg. consecutivi.

Lì 15-02-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VINCENZO DE CESARE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 25-02-2019

- ☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VINCENZO DE CESARE